



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

**REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 1 di 24**

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA'/OPINAMENTO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo nella seduta del **03 aprile 2019, Delibera n°05.**

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento individua e disciplina le modalità attraverso le quali i soggetti a ciò legittimati secondo le norme vigenti (iscritti all'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo e loro eredi) chiedono il rilascio del parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali, fissando i termini, iniziale e finale, per lo svolgimento e la conclusione, nonché gli adempimenti ai quali sono tenuti i richiedenti e lo stesso Ordine:

- per la liquidazione delle parcelle in base alle Tariffe Professionali per incarichi assunti e conclusi prima del 23/08/2012;
- per la congruità / opinamento delle parcelle di cui al combinato disposto dell'art. 2233 c.c. e dei parametri di cui al D.M. 140/2012, per incarichi assunti successivamente al 23/08/2012.

Come riportato nel D.L. n°1/2012 convertito in Legge n°27/2012, l'attività di opinamento delle parcelle, della congruità delle prestazioni ai fini della liquidazione del compenso, è una funzione istituzionale dell'Ordine professionale necessaria per tutelare gli interessi degli iscritti, la dignità professionale, nonché i diritti dei clienti.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine non entra nel merito della prestazione svolta ma basa la propria valutazione esclusivamente sul contratto sottoscritto da entrambe le parti e sugli elaborati e le dichiarazioni prodotte, timbrate e firmate dal professionista: questi, pertanto, si assume integralmente la responsabilità in merito all'esatta rispondenza dei dati forniti nell'istanza circa le prestazioni effettuate e gli importi esposti.

I pareri sulle parcelle in base ai parametri possono essere rilasciati nei soli casi in cui, stante l'intervenuta abrogazione delle tariffe professionali, non è più possibile ottenere il parere di liquidazione delle parcelle in base alle tariffe professionali medesime. A differenza del parere di liquidazione delle parcelle in base alle tariffe professionali, che atteneva alla corretta applicazione delle tariffe e quindi necessariamente anche alla diretta quantificazione dei compensi, il parere sulle parcelle in base ai parametri (oggetto del presente regolamento ed applicato per i pareri di liquidazione relativi agli



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

**REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 2 di 24**

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

incarichi assunti successivamente al 23/08/2012) invece è finalizzato a fornire al giudice indicazioni su tutti gli elementi qualitativi e quantitativi che caratterizzano la prestazione resa e che quindi consentano di comprenderne la natura, l'importanza e la complessità. Il parere sulle parcelle in base ai parametri di giudizio può contenere una valorizzazione meramente indicativa dei compensi spettanti al professionista secondo i parametri ma solo se il richiedente formula una precisa richiesta in tal senso. Nessun parere di congruità/opinamento potrà essere espresso in caso di onorari pre-concordati. Il parere di Congruità rilasciato dall'Ordine (con specifico atto Deliberato in Consiglio) non ha valore probatorio nel successivo ed eventuale giudizio ordinario, e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari. L'Opinamento della parcella da parte dell'Ordine costituisce titolo idoneo per l'emissione del Decreto Ingiuntivo a carico del cliente e quindi il potere di Opinamento dell'Ordine è strettamente collegato alla liquidazione giudiziale del compenso (cfr. art. 2233 c.c., art. 636 c.p.c.), da qui l'utilizzo dei parametri di giudizio (o ministeriali) come da D.M. Giustizia 20/07/2012 n°140 (cfr. art.1, commi 1 e 7; Capo V, Allegato 3). Inoltre l'Ordine fa riferimento anche a parametri desumibili dall'art.9 del D.L. n°1/2012 quali:

- criterio dell'importanza e della complessità dell'opera;
- principio generale di ragionevolezza;
- principi generali in tema di interpretazione del contratto.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- a) per Ordine si intende l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo;
- b) per Consiglio o Direttivo si intende il Consiglio dell'Ordine;
- c) per Albo si intende l'Albo tenuto dal Consiglio.
- d) Per Opinamento si intende la verifica della parcella professionale confrontata con il disciplinare d'incarico o contratto sottoscritto da entrambe le parti, gli elaborati prodotti e le prestazioni svolte.
- e) Opinamento = Congruità della liquidazione = pareri di liquidazione = conformità delle parcelle = parere sulle parcelle in base ai parametri di giudizio = parere di conformità.
- f) parametri di giudizio = parametri ministeriali di cui al D.M. 140/2012.
- g) Consigliere Responsabile del Procedimento = Responsabile del Procedimento.



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 3 di 24

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Art. 3 - Funzione di rilascio dei pareri sulle parcelle in base ai parametri

Ciascun iscritto può presentare al Consiglio dell'Ordine una richiesta di rilascio del parere su una parcella in base ai parametri ministeriali, utilizzando l'istanza (Mod. OPIN-RICH). La funzione di rilascio dei pareri di liquidazione e di conformità delle parcelle in base ai parametri è svolta dal Consiglio Direttivo dopo una preliminare fase di istruttoria; entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (Mod. OPIN-RICH) il Direttivo emette, tramite atto Deliberato in Consiglio, un parere sulla congruità totale o parziale della liquidazione in base ai parametri ministeriali con tutti gli elementi indicati nell'art. 1, ovvero di rigetto della richiesta dell'istante. Il parere sulla congruità della liquidazione, in ogni caso, sarà motivato.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

L'istanza per il rilascio di parere, deve essere presentata dall'interessato utilizzando il format Mod. OPIN-RICH, all'uopo predisposto e disponibile sul sito dell'Ordine. L'istanza deve essere presentata corredata di tutti gli allegati, sia in formato cartaceo, direttamente presso la segreteria dell'Ordine, sia inviata in formato digitale (pdf) tramite pec all'indirizzo dell'Ordine: collegioditeramo@pec.cnpi.it; il n° e la data del protocollo costituisce il termine iniziale del procedimento.

L'istanza Mod. OPIN-RICH deve essere completa nelle informazioni richieste e corredata dei relativi allegati; il tutto deve essere timbrato e firmato.

Deve essere evidenziata l'esistenza di un accordo scritto da entrambe le parti con regolamentazione del compenso, ed i motivi per i quali tale accordo non sia sufficiente per richiedere l'ingiunzione di pagamento.

L'Istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

A. relazione illustrativa sull'attività svolta a schema libero: **Allegato 1 – SCHEMA REDAZIONE PARCELLA D.M.140/2012;**

B. parcella redatta su schema conforme in tre esemplari: **Allegato 2 - PARCELLA REDATTA SU SCHEMA CONFORME D.M.140/2012**

C. tabella di dettaglio dei compensi: **Allegato 3 TABELLA D.M.140/2012**

D. parcella già inviata al cliente ovvero proposta di parcella in duplice copia;

E. eventuali documenti aggiuntivi (tra cui, in caso di pre-concordato, copia del preventivo accettato dal cliente o di altra documentazione atta a comprovare l'esistenza di una situazione di fatto assimilabile);



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 4 di 24

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

F. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: **Allegato 4 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

G. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per le spese di trasferta;

H. attestazione del versamento dei diritti fissi di segreteria pari a €. 50,00;

I. n. 2 marche da bollo da €. 16,00;

L. Informativa: **Allegato 5 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Per parcella deve intendersi qualsiasi documento contenente la richiesta di liquidazione/congruità delle prestazioni (parcella, avviso di parcella, parcella proforma, nota, ecc.)

Qualora per il medesimo cliente siano state emesse più parcelle/proposte di parcella, per le quali si intende richiedere parere di liquidazione o di congruità, può essere presentata un'unica istanza.

Si precisa che non possono essere prese in considerazione richieste di rilascio di parere di liquidazione o di congruità prive della "tabella di dettaglio dei compensi" compilata in ogni parte nonché di una breve ma esauriente relazione illustrativa dell'attività svolta, ad eccezione del caso in cui sia presente ed allegato il preventivo accettato dal cliente.

Con riguardo alla relazione illustrativa dell'attività svolta, **Allegato 1 – SCHEMA REDAZIONE PARCELLA D.M.140/2012**, si evidenzia che questa dovrà contenere tutti gli elementi qualitativi e quantitativi utili ad evidenziare:

- 1. oggetto e obiettivi dell'incarico conferito;**
- 2. durata dell'incarico: data iniziale e finale;**
- 3. descrizione dello svolgimento della pratica;**
- 4. eventuale supporto fornito dal cliente;**
- 5. risultato economico dell'attività svolta ed eventuali vantaggi anche non economici ottenuti dal cliente, ex art. 17 D.M. 20 luglio 2012, n. 140;**
- 6. incarico non giunto a compimento ed eventuali motivazioni;**
- 7. motivazioni atte a supportare la richiesta di applicazione di maggiorazioni o riduzioni, ex art. 18 D.M. 20 luglio 2012, n. 140;**
- 8. altre osservazioni, documenti, attestazioni o elementi per la migliore identificazione delle prestazioni eseguite, del calcolo degli onorari e di tutti gli elementi utili per la concreta determinazione degli onorari medesimi ed in particolare:**



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 5 di 24

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

- **espressa indicazione del valore della pratica;**
- **articolo, comma, riquadro di cui alla Tariffa professionale o al D.M. 140/2012;**
- **in caso di rimborso per spese di trasferta, vanno indicati puntualmente i criteri per il calcolo dei rimborsi, allegando gli elementi oggettivi di riferimento es. tabelle ACI, borsino costo carburante etc;**
- **in caso di precedenti incarichi, conferiti dal medesimo cliente ed aventi identico oggetto, indicazioni relative a parcelle quietanzate a questi riferite e qualunque altro elemento atto ad evidenziare l'esistenza di una abitudinarietà nelle prestazioni e nell'accettazione dei relativi compensi da parte del cliente.**

La presentazione di richiesta di rilascio del parere di conformità su moduli non conformi o compilati con omissioni, comporterà la non procedibilità della richiesta e il suo ritorno all'istante.

Art. 5 - Protocollo della domanda

Il protocollo della richiesta avviene apponendo sulla Istanza e gli allegati un timbro con la data e numero progressivo di protocollo. Una copia della sola Istanza protocollata e dell'attestazione del versamento per i diritti di segreteria vengono rilasciati immediatamente al richiedente.

Art. 6 - Esame della Istanza di rilascio parere sulla parcella in base ai parametri

La segreteria trasmette la richiesta e gli allegati al Consiglio Direttivo che, preliminarmente, per dirimere eventuali dubbi potrà rinviare la trattazione richiedendo all'iscritto documenti, memorie, integrazioni e se necessario anche la convocazione del professionista.

Il Direttivo procederà entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta:

- ad assegnare la pratica ad un consigliere del Direttivo il quale assumerà il ruolo ed i compiti del "responsabile del procedimento"; Il Consigliere delegato, ai sensi dell'art. 5 L. 241/90, esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 e tiene conto dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6-bis della L. 241/90).
- ad inoltrare, ai sensi degli artt. 7 e segg., con le modalità di cui all'art. 8 della Legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per la



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 6 di 24

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

valutazione sulla congruità della parcella professionale, a tutti i soggetti nei confronti dei quali il Provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, in primis al/i cliente/i dell'iscritto.

Entro il termine di giorni venti dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, i **suddetti soggetti** nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, **potranno prendere visione degli atti del procedimento** e presentare memorie scritte e documenti.

Nel caso il Responsabile del Procedimento ritenga di assumere informazioni o documentazioni integrative, ad istruttoria avviata, la stessa verrà sospesa dalla data di richiesta fino alla data di ricevimento delle informazioni o dei documenti integrativi.

La fase di Istruttoria per il parere di congruità della parcella dovrà concludersi, salvo le sospensioni elencate precedentemente, entro e non oltre 120 giorni dalla data di protocollo dell'istanza.

L'attività di Opinamento risulta comunque sospesa nei periodi: 01-08 Gennaio, 01-31 Agosto, 15-31 Dicembre, periodi che non si cumulano nei 120 giorni.

Nei casi in cui il Consiglio dell'Ordine ritenga opportuno, sospesi i termini sopra indicati, si procederà ad un tentativo di conciliazione da parte del Presidente dell'Ordine o del Consigliere responsabile del procedimento, su delega del primo.

Il responsabile del procedimento predispone la bozza di parere **sulla base del foglio di calcolo dei parametri presente sul sito del CNPI alla sezione: Area Istituzionale, Norme e Regolamenti, Parametri per le controversie giudiziarie**

e relaziona mediante verbale in conformità all' **Allegato 3 TABELLA D.M.140/2012;** questo viene trasmesso, unitamente agli atti, al Consiglio. Il Consiglio delibera su relazione del Responsabile del procedimento nella prima riunione di consiglio utile. Il Consiglio, qualora sia dissenziente dalla bozza di parere può alternativamente o cumulativamente approvare un diverso parere, rinviare la bozza al Consigliere Responsabile del Procedimento richiedendo un supplemento di indagine, convocare l'iscritto, richiedere allo stesso memorie, documenti e informazioni. La convocazione dell'iscritto può essere fatta anche al di fuori delle riunioni del Consiglio da almeno tre consiglieri appositamente delegati. Contestualmente viene sospeso il termine dei 120 giorni fino ad una nuova bozza di parere che verrà portata in Consiglio.

Al momento del ritiro del Parere di Congruità liquidata dal Consiglio, il richiedente dovrà corrispondere i diritti di liquidazione del parere calcolati in percentuale dell' 1%, con un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 139,44.



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 7 di 24

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Art. 7 – Rilascio del parere sulla parcella

Il rilascio del parere è effettuato mediante emissione in duplice copia di Atto formale, firmato dal Presidente dell'Ordine e dal Responsabile del Procedimento, Deliberato nel primo Consiglio Direttivo utile e con visto dell'Ordine:

- una copia resta agli atti;
- l'altra potrà essere ritirata presso la segreteria dell'Ordine solo dall'Istante entro 30 giorni dal termine del procedimento: sarà cura della segreteria comunicare (entro 7 giorni dalla Delibera) tramite pec la chiusura del procedimento e la disponibilità al ritiro del parere di congruità.

Il ritiro del parere potrà avvenire solo previo pagamento dei diritti di liquidazione stabiliti. In caso di mancato ritiro del parere la segreteria avviserà nuovamente l'iscritto con pec ponendo un termine di sette giorni, decorsi i quali infruttuosamente il Consiglio dovrà assumere i relativi provvedimenti disciplinari e intentare le azioni legali per il recupero del proprio credito. Le istanze di rilascio del parere sulle parcella presentate alla segreteria dell'Ordine non potranno essere ritirate per alcun motivo successivamente all'avvio della fase istruttoria da parte del Consiglio dell'Ordine. Potrà essere richiesta la sospensione solo al fine di produrre ulteriori documenti o informazioni non precedentemente prodotti.

Art.8 - Diritti dovuti

Fermi restando i riferimenti normativi di seguito riportati:

Legge 12 Marzo 1957, n° 146 art.7 Revisione delle specifiche

È facoltà del Perito Industriale e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio/Ordine il parere sulla liquidazione degli onorari. La liquidazione sulla quale si chiede il parere, deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione ed eventualmente dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della liquidazione stessa. Il parere è espresso dal Consiglio Direttivo dell'Ordine/Collegio, il quale può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, dell'opera di speciale commissione, nominata di volta in volta. Per ogni parere richiesto è dovuto all'Ordine/Collegio dal richiedente, oltre al rimborso delle relative spese, un contributo in ragione dell'1 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di € 3,61 ed un massimo di € 139,44,



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 8 di 24

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

oltre il rimborso delle spese. Il parere è comunicato alla parte o alle parti dal Presidente del Collegio/Ordine su foglio separato contenente anche l'importo del contributo e delle spese di cui sopra. Colui che chiede al Consiglio del Collegio/Ordine il parere su una liquidazione non può rifiutarsi di versare il contributo sopra stabilito, anche se ritiene che le risultanze non siano quelle da lui auspiccate. Quando la richiesta è fatta direttamente da un ente pubblico o dall'autorità giudiziaria, le spese sono a carico del Collegio/Ordine.

Decreto Ministeriale 28 Febbraio 1994, n° 250 Regolamento recante aggiornamento alle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali dei Periti Industriali – art.2 comma 2)

Il contributo previsto dall'art.7, terzo comma, è stabilito in € 3,61 per il minimo, ed un massimo di € 139,44.

Ai fini del rilascio del parere di conformità all'interessato sono fissati i seguenti diritti da corrispondere all'Ordine:

- **diritti di segreteria pari a Euro 50,00 da versare al momento della presentazione dell'istanza;**
- **2 marche da bollo da € 16,00 da allegare all'istanza all'atto della presentazione;**
- **per il rilascio della copia del parere, al momento del ritiro in segreteria da parte dell'interessato, dovranno essere versati i diritti di liquidazione del parere calcolati in percentuale dell' 1%, con un minimo di Euro 50,00 ed un massimo di € 139,44.**

L'ammontare dei diritti dovuti sarà calcolato a cura della segreteria.

Tutti gli importi dovranno essere corrisposti con versamento diretto alla Segreteria dell'Ordine o bonifico sul conto corrente bancario dell'Ordine.



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 9 di 24

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

ALLEGATI

Gli allegati fanno parte integrante del presente regolamento e sono composti da:

- 1. Mod. OPIN-RICH** MODELLO PER LA RICHIESTA DI PARERE DI CONGRUITA' - OPINAMENTO IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI;
- 2.** Relazione illustrativa sull'attività svolta a schema libero: **Allegato 1 – SCHEMA REDAZIONE PARCELLA D.M.140/2012;**
- 3.** Parcella redatta su schema conforme in tre esemplari: **Allegato 2 - PARCELLA REDATTA SU SCHEMA CONFORME D.M.140/2012;**
- 4.** tabella di dettaglio dei compensi: **Allegato 3 TABELLA D.M.140/2012;**
- 5.** Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: **Allegato 4 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA';**
- 6.** Informativa: **Allegato 5 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- 7. Parere CNPI Maggio 2016:** attività di opinamento delle parcelle dopo l'abrogazione del sistema tariffario delle professioni intellettuale, di cui all'art. 9 D.L. 1/2012.
- 8. Parere CNPI Luglio 2016:** Linee Guida per il rilascio del parere di congruità sulle Parcelle professionali.
- 9.** Codice deontologico dei Periti Industriali e dei Perito Industriali Laureati approvato con delibera del Consiglio Nazionale del 25 gennaio 2019: **Norme di Deontologia Professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.**

Inoltre sarà cura del richiedente allegare:

1. parcella già inviata al cliente ovvero proposta di parcella in duplice copia;
2. eventuali documenti aggiuntivi (tra cui, in caso di pre-concordato, copia del preventivo accettato dal cliente o di altra documentazione atta a comprovare l'esistenza di una situazione di fatto assimilabile);
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per le spese di trasferta;
4. attestazione del versamento dei diritti fissi di segreteria pari a €. 50,00;
5. n.2 marche da bollo da €. 16,00;

- Gli allegati da 1 a 6 sono tutti disponibili sul sito web dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo <https://web.peritindustrialiteramo.it>



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 10 di 24

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

- Gli allegati da 7 a 9 sono parte integrante del presente Regolamento e vengono riportati di seguito.

Allegato 7

Parere CNPI Maggio 2016: attività di opinamento delle parcelle dopo l'abrogazione del sistema tariffario delle professioni intellettuali, di cui all'art. 9 D.L. 1/2012.

*Rispondiamo alla Vostra lettera del 13 maggio 2016 in merito alla seguente questione: "Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto importanti riforme nel settore delle libere professioni. In particolare, il D.L. n. 1/12 ha abolito le tariffe professionali e ha introdotto l'obbligo, su richiesta del cliente, di pattuire un compenso (non necessariamente scritto) per l'incarico. In virtù, di quanto sopra con la presente siamo pertanto a chiederVi come deve comportarsi il Consiglio qualora, il professionista iscritto che intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, chieda un parere di congruità o un'opinatura a suffragio dell'azione legale". Orbene, in via preliminare, è necessario ricordare le prescrizioni normative, da cui discende lo svolgimento dell'attività di opinamento delle parcelle professionali, presentate dagli iscritti, da parte dei Collegi e Ordini territoriali. 1) innanzitutto va chiarito che l'abrogazione delle tariffe professionali, stabilite per le professioni regolamentate ordinistiche, di cui all'art. 9 comma 1 D.L. n. 1/2012, non presuppone la correlativa abrogazione della funzione istituzionale, prescritte per ordini e collegi, di opinamento delle parcelle. **In applicazione dell'art. 9, comma 3, D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, stabilisce che: "Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.***

L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista". Per quanto precede, si precisa che il compenso può essere pattuito anche verbalmente, visto che, tra le forme previste dall'ordinamento, un incarico professionale può anche essere conferito verbalmente, per poi essere ricostruito per fatti concludenti, come autorizzazione amministrativa, dichiarazione della committenza o altro. Chiaramente, quando l'opera è particolarmente complessa, la forma scritta diventa essenziale al fine di descrivere



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

**REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 11 di 24**

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

adeguatamente le prestazioni da realizzare, al fine di giustificare il relativo compenso, che sia adeguato per lo svolgimento di un incarico particolarmente articolato dal punto di vista prestazionale. La rilevanza di tale disposizione è tale che l'inottemperanza in ordine alla pattuizione del compenso, unitamente alla comunicazione della polizza assicurativa, la mancanza del disciplinare d'incarico, nonché gli altri elementi del comma 4, costituiscono illecito disciplinare per il professionista, valutabile discrezionalmente dal Collegio proprio in relazione alla particolare complessità dell'opera commissionata proporzionata al compenso richiesto, che il Collegio è chiamato a giudicare congruo o meno. Oggetto: attività di opinamento delle parcelle dopo l'abrogazione del sistema tariffario delle professioni intellettuali, di cui all'art. 9 D.L. 1/2012.

L'art. 7, comma 2, D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, identificando la relativa tassa che il Collegio professionale può stabilire per le attività istituzionali che gli sono proprie, ricorda anche quella di rilasciare i "pareri per la liquidazione degli onorari". Invero, a norma del D. Lgs. Lgt. 382/44, va osservato che il parere sulla liquidazione degli onorari consiste, in sintonia con la funzione che spetta al Consiglio dell'Ordine / Collegio, nella certificazione della conformità del credito, come esposto dal professionista, con la tariffa professionale (qualora ovviamente esista), e nella valutazione circa la congruità di quanto richiesto (cfr. per tutte TAR Lombardia, sez. III, 26.1.2004, n. 26). "Spetta quindi all'interessato indicare l'importo totale della parcella richiesta, comprensivo delle voci accessorie e dell'imposta dovuta, che l'ordine professionale deve assumere ad oggetto del proprio parere" (così, T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 18/12/2006, n.4655). Invero, "il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine non deve limitarsi ad una mera certificazione della rispondenza del credito esposto alla tariffa professionale, ma implica il potere di valutare la congruità del «quantum» richiesto, in relazione all'opera prestata dal professionista". Tale valutazione "corrisponde ad una funzione istituzionale di vigilanza a tutela degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti dei clienti, ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e comunque inadeguati rispetto all'opera professionale prestata dal libero professionista". Trattandosi di atto governato da norme di azione, avente natura unilaterale e che costituisce espressione di potestà amministrativa riconosciuta per finalità di pubblico interesse, detto parere è impugnabile avanti al giudice amministrativo.

Il parere di congruità è reso sulla base di quanto affermato e descritto dall'iscritto, considerato che il parere del Collegio non ha valore probatorio circa le effettive prestazioni professionali, descritte dal professionista. La decisione sulla "congruità" integra un apprezzamento tecnico discrezionale, riconosciuto in via esclusiva al Consiglio, e nasce dal rapporto di supremazia nei confronti dei professionisti iscritti all'albo, per finalità di tutela della deontologia professionale degli stessi (in termini, TAR Lombardia cit.).



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

**REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 12 di 24**

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Infatti, il parere del Consiglio del Collegio "è un atto amministrativo emesso dall'ordine professionale in funzione di fini pubblici istituzionali che trascendono quelli particolari e contingenti del professionista interessato o superano gli interessi che non siano morali o oggettivi della categoria" (così, Corte Costituzionale n. 32 del 13 febbraio 1974). In questo senso, il giudizio sulla congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine resta relativo alle attività descritte dal professionista nella parcella, per le quali il Consiglio dell'Ordine deve valutare l'adeguatezza e la conformità del compenso richiesto in base alla tariffa professionale prevista, nel quadro della compatibilità con il decoro e la dignità professionale. Ne segue che il Giudice chiamato ad emanare il decreto ingiuntivo si trova dinanzi non un documento meramente applicativo di tariffe dettate per i singoli casi, ma un componimento che costituisce il risultato dell'applicazione al caso singolo del criterio generale del decoro e della dignità professionali. Spetta, quindi, al Giudice dell'opposizione il potere / dovere di accertare se ed in quale modo siano state praticate le prestazioni (così, Corte Costituzionale 4 maggio 1984, n. 137).

A tal fine, è utile evidenziare che "la parcella delle spese e delle prestazioni dell'esercente una professione per la quale sia prevista una tariffa legalmente approvata, costituisce, se corredata del parere del competente ordine professionale, titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, ma non ha valore probatorio, nel successivo giudizio di opposizione da quest'ultimo eventualmente proposto, della effettiva esecuzione della prestazione in essa indicata, né è vincolante per il giudice, in ordine alla liquidazione degli onorari. Deve escludersi, pertanto, che nel parere di congruità dell'ordine professionale possa ravvisarsi una "presunzione assoluta di esattezza" circa i criteri assunti per determinare l'importanza e il valore dell'incarico, presunzione assoluta superabile solo mediante circostanziate prove contrarie. E' necessario tenere presente, tra l'altro, che, mentre la parcella delle spese e delle prestazioni professionali costituisce una dichiarazione unilaterale del professionista, la quale, data la garanzia della personalità derivante dall'iscrizione all'albo, è assistita da una presunzione di veridicità la quale non esclude né inverte l'onere probatorio in sede di giudizio, il parere dell'ordine professionale rappresenta soltanto un formale controllo della corrispondenza delle voci indicate nella parcella con la tariffa di categoria"(Cass. civ., Sez. II, 30/01/1997, n.932). Peraltro, ai fini dell'attività istruttoria, il giudice può farsi assistere da un consulente tecnico circa l'accertamento del se ed in quale modo le prestazioni siano state effettuate dal professionista.

In questo senso, le determinazioni del giudicante prescindono dal parere di congruità reso dall'ordine professionale di appartenenza. Recependo tale premessa, il Collegio svolge l'attività di opinamento sulle prestazioni che il professionista dichiara di avere svolto, sulla scorta della documentazione e gli elaborati tecnici prodotti dal medesimo, a prescindere dalla esistenza o meno del rapporto contrattuale, che, in caso di contestazione, verrà accertata in sede giudiziaria. Dipoi, essendo un'attività puramente discrezionale dell'ente pubblico, spetterà al



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

**REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 13 di 24**

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Collegio giudicare "congrua" l'attività propriamente professionale, sulla scorta della documentazione tecnica e gli elaborati redatti dal professionista, ritenuti idonei e sufficienti per poter svolgere l'attività di opinamento. Ciò considerato, a far data dal 24 gennaio 2012, con D.L. n. 1/2012, il compenso professionale viene pattuito nelle forme previste dall'ordinamento al momento del conferimento dell'incarico. Per il dettaglio della descrizione circa le opere da realizzare e per la maggiore o minore complessità delle prestazioni professionali da eseguirsi in ragione dell'incarico e che giustifichi l'entità del compenso, è opportuna la forma scritta. La mancanza completa di ogni riferimento ad un accordo può costituire comportamento valutabile quale illecito disciplinare. 3) Come si anticipava, con l'abrogazione del sistema tariffario non è venuta meno correlativamente l'attività istituzionale degli ordini / collegi di opinamento delle parcelle. La funzione permane. In conseguenza di ciò, ai fini dell'opinamento della notula, per quanto concerne i criteri di valutazione della parcella, il Collegio/Ordine può fare riferimento alla gerarchia dei criteri di liquidazione dei compensi, indicata dall'art. 2233 c.c. Ciò significa che, in mancanza dell'accordo tra le parti ed in conseguenza dell'abrogazione di ogni disposizione che faccia riferimento alle tariffe professionali, il Collegio/Ordine può fare riferimento, sia agli "usi" (previsto dal codice civile), sia, in estremo subordine, ai parametri ministeriali, di cui agli artt. 33 e seguenti del D.P.R. 20 luglio 2012, n. 140, pur non essendo a ciò obbligato.

Tale conclusione è avvalorata, in particolare, dalla circostanza che il potere di opinamento del Collegio/ Ordine è strettamente collegato alla liquidazione giudiziale del compenso (cfr. artt. 2233 c.c., 636 c.p.c. – vigente e non abrogato dall'art. 9 D.L. n. 1/2012 -, ma anche l'art. 7, comma 2, del D. Lgs. Lgt. 382/1944) ed è dunque ragionevole ipotizzare che "Consiglio del Collegio /Ordine" ed "organo giurisdizionale" facciano riferimento, almeno in parte, ai medesimi parametri di giudizio. D'altro canto il Collegio, per la peculiarità della sua posizione istituzionale e delle sue funzioni in relazione alla comunità dei professionisti, dovrà fare riferimento anche a parametri ulteriori, desumibili dalla stessa lettera dell'art. 9 D.L. 1/12, quali il criterio dell'importanza e della complessità dell'opera (canoni ricavabili dal comma 3 dell'art. 9). L'adeguatezza del compenso va valutata anche alla luce dei precetti costituzionali (in particolare art. 36 Cost.), al più generale principio di ragionevolezza, così come ai principi generali in tema di interpretazione del contratto. I nuovi "parametri", infatti, operano unicamente in via sussidiaria – e non vincolante – per il caso di mancato accordo tra le parti (cfr. art. 1, commi 1 e 7, D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n.140 recante i parametri): la concorde volontà delle parti in ordine alla determinazione del compenso o di parte di esso deve ritenersi pertanto sempre prevalente rispetto ai parametri, ove espressa o desumibile secondo i consueti canoni interpretativi (artt. 1362 ss. c.c.). In ultimo, nel periodo di transitorio, al fine di stabilire se sia applicabile il regime tariffario ovvero le nuove regole di valutazione della prestazione professionale, preme ricordare che è necessario risalire all'epoca della conclusione



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

**REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 14 di 24**

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

del contratto, che può non coincidere con l'inizio delle attività. Quindi, per ritenere applicabili le disposizioni, di cui al D.L. 1/2012 e quindi svolgere l'esame di congruità sulla base dei principi appena richiamati, e non più utilizzando la tariffa professionale del perito industriale (v. Legge n. 146/1957), la conclusione del contratto dovrebbe essere avvenuta in epoca successiva al 24 gennaio 2012, dal momento che il decreto legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19, Suppl. Ord. n. 18.



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 15 di 24

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Allegato 8

Parere CNPI Luglio 2016: Linee Guida per il rilascio del parere di congruità sulle Parcelle professionali.

Rispondiamo in merito alle linee guida per il rilascio del parere di congruità sulle parcelle professionali. Orbene, in via preliminare, è necessario ricordare le prescrizioni normative, da cui discende lo svolgimento dell'attività di opinamento delle parcelle professionali, presentate dagli iscritti, da parte dei Collegi e Ordini territoriali. Premessa normativa e giurisprudenza 1) innanzitutto va chiarito che l'abrogazione delle tariffe professionali, stabilite per le professioni regolamentate ordinistiche, di cui all'art. 9 comma 1 D.L. n. 1/2012, non presuppone la correlativa abrogazione della funzione istituzionale, prescritte per ordini e collegi, di opinamento delle parcelle. In applicazione dell'art. 9, comma 3, D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, stabilisce che : "Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista". Per quanto precede, si precisa che il compenso può essere pattuito anche verbalmente, visto che, tra le forme previste dall'ordinamento, un incarico professionale può anche essere conferito verbalmente, per poi essere ricostruito per fatti concludenti, come autorizzazione amministrativa, dichiarazione della committenza o altro. Chiaramente, quando l'opera è particolarmente complessa, la forma scritta diventa essenziale al fine di descrivere adeguatamente le prestazioni da realizzare, al fine di giustificare il relativo compenso, che sia adeguato per lo svolgimento di un incarico particolarmente articolato dal punto di vista prestazionale. La rilevanza di tale disposizione è tale che l'inottemperanza in ordine alla pattuizione del compenso, unitamente alla comunicazione della polizza assicurativa, la mancanza del disciplinare d'incarico, nonché gli altri elementi del comma 4, costituiscono illecito disciplinare per il professionista, valutabile discrezionalmente dal Collegio proprio in relazione alla particolare complessità dell'opera commissionata proporzionata al compenso richiesto, che il Collegio è chiamato a giudicare congruo o meno. 2) L'art. 7, comma 2, D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, identificando la relativa tassa che il Collegio professionale può stabilire per le



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

**REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 16 di 24**

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

attività istituzionali che gli sono proprie, ricorda anche quella di rilasciare i "pareri per la liquidazione degli onorari". Oggetto: Linee Guida per il rilascio del parere di congruità sulle Parcelle professionali.

Invero, a norma del D. Lgs. Lgt. 382/44, va osservato che il parere sulla liquidazione degli onorari consiste, in sintonia con la funzione che spetta al Consiglio dell'Ordine / Collegio, nella certificazione della conformità del credito, come esposto dal professionista, con la tariffa professionale (qualora ovviamente esista), e nella valutazione circa la congruità di quanto richiesto (cfr. per tutte TAR Lombardia, sez. III, 26.1.2004, n. 26). "Spetta quindi all'interessato indicare l'importo totale della parcella richiesta, comprensivo delle voci accessorie e dell'imposta dovuta, che l'ordine professionale deve assumere ad oggetto del proprio parere" (così, T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 18/12/2006, n.4655). Invero, "il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine non deve limitarsi ad una mera certificazione della rispondenza del credito esposto alla tariffa professionale, ma implica il potere di valutare la congruità del «quantum» richiesto, in relazione all'opera prestata dal professionista". Tale valutazione "corrisponde ad una funzione istituzionale di vigilanza a tutela degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti dei clienti, ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e comunque inadeguati rispetto all'opera professionale prestata dal libero professionista". Trattandosi di atto governato da norme di azione, avente natura unilaterale e che costituisce espressione di potestà amministrativa riconosciuta per finalità di pubblico interesse, detto parere è impugnabile avanti al giudice amministrativo. Il parere di congruità è reso sulla base di quanto affermato e descritto dall'iscritto, considerato che il parere del Collegio non ha valore probatorio circa le effettive prestazioni professionali, descritte dal professionista. La decisione sulla "congruità" integra un apprezzamento tecnico discrezionale, riconosciuto in via esclusiva al Consiglio, e nasce dal rapporto di supremazia nei confronti dei professionisti iscritti all'albo, per finalità di tutela della deontologia professionale degli stessi (in termini, TAR Lombardia cit.). Infatti, il parere del Consiglio del Collegio "è un atto amministrativo emesso dall'ordine professionale in funzione di fini pubblici istituzionali che trascendono quelli particolari e contingenti del professionista interessato o superano gli interessi che non siano morali o oggettivi della categoria" (così, Corte Costituzionale n. 32 del 13 febbraio 1974). 3) In questo senso, il giudizio sulla congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine resta relativo alle attività descritte dal professionista nella parcella, per le quali il Consiglio dell'Ordine deve valutare l'adeguatezza e la conformità del compenso richiesto in base alla tariffa professionale prevista, nel quadro della compatibilità con il decoro e la dignità professionale. Ne segue che il Giudice chiamato ad emanare il decreto ingiuntivo si trova dinanzi non un documento meramente applicativo di tariffe dettate per i singoli casi, ma un componimento che costituisce il risultato dell'applicazione al caso singolo del criterio generale del decoro e della dignità professionali. Spetta, quindi, al Giudice dell'opposizione il potere /



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 17 di 24

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

dovere di accertare se ed in quale modo siano state praticate le prestazioni (così, Corte Costituzionale 4 maggio 1984, n. 137). A tal fine, è utile evidenziare che "la parcella delle spese e delle prestazioni dell'esercente una professione per la quale sia prevista una tariffa legalmente approvata, costituisce, se corredata del parere del competente ordine professionale, titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, ma non ha valore probatorio, nel successivo giudizio di opposizione da quest'ultimo eventualmente proposto, della effettiva esecuzione della prestazione in essa indicata, né è vincolante per il giudice, in ordine alla liquidazione degli onorari.

Deve escludersi, pertanto, che nel parere di congruità dell'ordine professionale possa ravvisarsi una "presunzione assoluta di esattezza" circa i criteri assunti per determinare l'importanza e il valore dell'incarico, presunzione assoluta superabile solo mediante circostanziate prove contrarie. E' necessario tenere presente, tra l'altro, che, mentre la parcella delle spese e delle prestazioni professionali costituisce una dichiarazione unilaterale del professionista, la quale, data la garanzia della personalità derivante dall'iscrizione all'albo, è assistita da una presunzione di veridicità la quale non esclude né inverte l'onere probatorio in sede di giudizio, il parere dell'ordine professionale rappresenta soltanto un formale controllo della corrispondenza delle voci indicate nella parcella con la tariffa di categoria"(Cass. civ., Sez. II, 30/01/1997, n.932). Peraltro, ai fini dell'attività istruttoria, il giudice può farsi assistere da un consulente tecnico circa l'accertamento del se ed in quale modo le prestazioni siano state effettuate dal professionista. In questo senso, le determinazioni del giudicante prescindono dal parere di congruità reso dall'ordine professionale di appartenenza. Parere sul quesito posto

A) Recependo tale premessa, il Collegio svolge l'attività di opinamento sulle prestazioni che il professionista dichiara di avere svolto, sulla scorta della documentazione e gli elaborati tecnici prodotti dal medesimo, a prescindere dalla esistenza o meno del rapporto contrattuale, che, in caso di contestazione, verrà accertata in sede giudiziaria. Dipoi, essendo un'attività puramente discrezionale dell'ente pubblico, spetterà al Collegio giudicare "congrua" l'attività propriamente professionale, sulla scorta della documentazione tecnica e gli elaborati redatti dal professionista, ritenuti idonei e sufficienti per poter svolgere l'attività di opinamento. Ciò considerato, a far data dal 24 gennaio 2012, con D.L. n. 1/2012, il compenso professionale viene pattuito nelle forme previste dall'ordinamento al momento del conferimento dell'incarico. Per il dettaglio della descrizione circa le opere da realizzare e per la maggiore o minore complessità delle prestazioni professionali da eseguirsi in ragione dell'incarico e che giustifichi l'entità del compenso, è opportuna la forma scritta.

La mancanza completa di ogni riferimento ad un accordo può costituire comportamento valutabile quale illecito disciplinare.

B) Come si anticipava, con l'abrogazione del sistema tariffario non è venuta meno correlativamente l'attività istituzionale degli ordini / collegi di opinamento delle parcelle. La



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

**REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 18 di 24**

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

funzione permane. In conseguenza di ciò, ai fini dell'opinamento della notula, per quanto concerne i criteri di valutazione della parcella, il Collegio / Ordine può fare riferimento alla gerarchia dei criteri di liquidazione dei compensi, indicata dall'art. 2233 c.c. Ciò significa che, in mancanza dell'accordo tra le parti ed in conseguenza dell'abrogazione di ogni disposizione che faccia riferimento alle tariffe professionali, il Collegio / Ordine può fare riferimento, sia agli "usi" (previsto dal codice civile), sia, in estremo subordine, ai parametri ministeriali, di cui agli artt. 33 e seguenti del D.P.R. 20 luglio 2012, n. 140, pur non essendo a ciò obbligato.

C) Tale conclusione è avvalorata, in particolare, dalla circostanza che il potere di opinamento del Collegio / Ordine è strettamente collegato alla liquidazione giudiziale del compenso (cfr. artt. 2233 c.c., 636 c.p.c. – vigente e non abrogato dall'art. 9 D.L. n. 1/2012 -, ma anche l'art. 7, comma 2, del D. Lgs. Lgt. 382/1944) ed è dunque ragionevole ipotizzare che "Consiglio del Collegio /Ordine" ed "organo giurisdizionale" facciano riferimento, almeno in parte, ai medesimi parametri di giudizio. D'altro canto il Collegio, per la peculiarità della sua posizione istituzionale e delle sue funzioni in relazione alla comunità dei professionisti, dovrà fare riferimento anche a parametri ulteriori, desumibili dalla stessa lettera dell'art. 9 D.L. 1/12, quali il criterio dell'importanza e della complessità dell'opera (canoni ricavabili dal comma 3 dell'art. 9). L'adeguatezza del compenso va valutata anche alla luce dei precetti costituzionali (in particolare art. 36 Cost.), al più generale principio di ragionevolezza, così come ai principi generali in tema di interpretazione del contratto. I nuovi "parametri", infatti, operano unicamente in via sussidiaria – e non vincolante – per il caso di mancato accordo tra le parti (cfr. art. 1, commi 1 e 7, D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n.140 recante i parametri): la concorde volontà delle parti in ordine alla determinazione del compenso o di parte di esso deve ritenersi pertanto sempre prevalente rispetto ai parametri, ove espressa o desumibile secondo i consueti canoni interpretativi (artt. 1362 ss. c.c.).

D) In ultimo, nel periodo di transitorio, al fine di stabilire se sia applicabile il regime tariffario ovvero le nuove regole di valutazione della prestazione professionale, preme ricordare che è necessario risalire all'epoca della conclusione del contratto, che può non coincidere con l'inizio delle attività. Quindi, per ritenere applicabili le disposizioni, di cui al D.L. 1/2012 e quindi svolgere l'esame di congruità sulla base dei principi appena richiamati, e non più utilizzando la tariffa professionale del perito industriale (v. Legge n. 146/1957), la conclusione del contratto dovrebbe essere avvenuta in epoca successiva al 24 gennaio 2012, dal momento che il decreto legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19, Suppl. Ord. n. 18.



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 19 di 24

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Allegato 9

Norme di Deontologia Professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Il testo del codice deontologico dei periti industriali e perito industriale laureato è stato approvato con delibera del Consiglio Nazionale del 24 gennaio 2013, successivamente modificato in data 2 maggio 2013 e infine in data 25 gennaio 2019

(Recepito dal Consiglio dell'Ordine territoriale con delibera n. 5 del 03 Aprile 2019)

PREAMBOLO

Il codice di deontologia professionale è l'insieme dei principi e delle regole di etica professionale che ogni perito industriale e perito industriale laureato che ogni società tra professionisti iscritta all'albo e che ogni tirocinante devono osservare ed ai quali devono ispirarsi nell'esercizio della professione e che integrano le norme codificate dal diritto vigente.

La violazione dei precetti, contenuti nel presente codice di deontologia professionale, costituisce illecito disciplinare.

I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista, per il tirocinante e per le società tra professionisti, sono preordinati a disciplinare i rapporti con i colleghi, con i committenti, con le pubbliche autorità, con il collegio dell'ordine di appartenenza, con i terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sé l'attività professionale svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze pubbliche e private.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 3

Il perito industriale e perito industriale laureato deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.

Il perito industriale e perito industriale laureato non deve compiere atti di concorrenza sleale di alcun tipo.



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 20 di 24

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 17

Il perito industriale e perito industriale laureato che venisse chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri deve informare di ciò il collega sostituito ed accertarsi che quest'ultimo sia stato definitivamente e regolarmente esonerato.

Il perito industriale e perito industriale laureato, originariamente incaricato, deve collaborare, affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per la prosecuzione dell'opera.

Il perito industriale e perito industriale laureato subentrante dovrà preliminarmente comunicare al cliente e al collega originariamente incaricato le prestazioni, che risultino già svolte.

Art. 18

In caso di decesso di un collega, il perito industriale e perito industriale laureato chiamato dal consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza a sostituirlo per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione è tenuto ad accettare l'incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento. Il perito industriale e perito industriale laureato sostituito, deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

Art. 20

Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti debbono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno. Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto ad assicurare condizioni di lavoro adeguate ai propri collaboratori e dipendenti. Egli è responsabile del comportamento dei propri collaboratori e dipendenti nello svolgimento della prestazione professionale.

Art. 22

Per nessuna ragione e in nessun caso il perito industriale e perito industriale laureato dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.

Art. 23

Il perito industriale e perito industriale laureato non deve per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente la professione, ma deve anzi denunciare l'abuso al consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza. Qualora, poi, eserciti funzioni pubbliche dovrà, altresì, riferire il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 24

Non è permesso al perito industriale e perito industriale laureato fregiarsi di titoli che non gli competono, ai sensi delle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio delle professioni.



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

**REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 21 di 24**

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività della professione regolamentata, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare.

Art. 25

Il perito industriale e perito industriale laureato che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili, da parte di un collega, anche in società di cui sia socio, dovrà informare di ciò il consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza.

Art. 26

Il perito industriale e perito industriale laureato o società di professionisti o tirocinante che intenda procedere per vie legali nei confronti di un collega, o di società professionali iscritte all'albo, per motivi attinenti all'esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il consiglio del collegio dell'ordine per tentare una composizione amichevole della controversia attraverso la mediazione del presidente del consiglio dell'ordine di appartenenza.

Art. 27

Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il perito industriale e perito industriale laureato deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Art. 28

Il rapporto che si instaura tra il committente ed il perito industriale e perito industriale laureato, anche come socio di società tra professionisti, deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno queste premesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall'incarico.

Art. 29

Alla base della prestazione professionale del perito industriale e perito industriale laureato deve essere tenuto in conto prioritario la tutela della vita, la salvaguardia della salute fisica



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 22 di 24

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

delle persone, la tutela dell'ambiente, la conservazione dei beni culturali, artistici e storici proponendosi la valorizzazione delle risorse naturali e il contenimento dei fabbisogni energetici.

Art. 30

Il perito industriale e perito industriale laureato ovvero la società tra professionisti, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti norme, le leggi vigenti o compiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e/o dell'intera categoria.

Art. 31

Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il perito industriale e perito industriale laureato deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare.

Art. 32

Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto al segreto professionale, anche nelle società tra professionisti di cui sia socio. Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente o per quanto è stabilito dall'articolo 622 c.p.

L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente.

Il perito industriale e perito industriale laureato deve informare i suoi collaboratori e dipendenti dell'obbligo del segreto professionale e vigilare che vi si conformino. Per la violazione posta in essere da questi ultimi risponde comunque personalmente il professionista.

Art. 33

Il perito industriale e perito industriale laureato deve rifiutare incarichi per i quali ritiene di non avere la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a colleghi competenti nello specifico campo inerente all'incarico, così come deve rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente. In tali casi, il perito industriale e perito industriale laureato potrà svolgere l'incarico anche in collaborazione con colleghi specialisti, informandone il cliente.

Art. 34

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il perito industriale e perito industriale laureato potrà farsi sostituire da persona competente nell'ambito della propria organizzazione, previa verifica del gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell'incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità.



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 23 di 24

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Art. 35

Il perito industriale e perito industriale laureato può svolgere la propria attività professionale nelle forme delle società previste dalla vigente normativa o di associazione professionale, le quali hanno la possibilità di fornire all'utenza anche servizi professionali di tipo interdisciplinare. L'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo. Il professionista non può partecipare a più di una società professionale. La specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti, ciascuno per le rispettive competenze, previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Art. 36

Il perito industriale e perito industriale laureato potrà recedere dall'incarico prima di aver fornito la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giusta causa.

Art. 37

Il perito industriale e perito industriale laureato non può accettare compensi da terzi diretti o indiretti, oltre a quelli dovuti dal committente, senza avere prima comunicato a quest'ultimo la natura, il motivo, l'entità del compenso ed aver ottenuto da lui l'autorizzazione alla riscossione per iscritto. Il perito industriale e perito industriale laureato deve informare il committente ove tragga un vantaggio economico su materiali o procedimenti costruttivi proposti all'interno della sua prestazione professionale.

Art. 38

Il perito industriale e perito industriale laureato non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso enti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie ingannevoli o di procacciatori d'affari per il medesimo fine, salvo quanto stabilito agli artt. 24 e 27.

Art. 39

Il perito industriale e perito industriale laureato, che venisse nominato consulente tecnico in controversie giudiziali o stragiudiziali, dovrà astenersi dall'assumere l'incarico se si sia già pronunciato o abbia egli stesso, un suo parente entro il terzo grado o un suo cliente, qualche interesse nella controversia.

Art. 40

Nella compilazione del preventivo e della parcella il perito industriale e perito industriale laureato deve usare la massima chiarezza, indicando dettagliatamente le prestazioni da eseguire ed eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese sostenute di cui si chiede il rimborso. Dovrà riportare il riferimento delle prestazioni e del compenso pattuiti al momento del conferimento dell'incarico, di cui all'art. 27.



REGOLAMENTO PARERE DI CONGRUITÀ – OPINAMENTO PARCELLE

REG-OPI
Rev. 0 del
03.04.2019
Pag 24 di 24

PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Art. 41

Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto a consegnare al cliente i documenti dallo stesso ricevuti o relativi all'incarico, quando quest'ultimo ne faccia richiesta.

DEI RAPPORTI CON I TERZI

Art. 46

Qualora nell'espletamento dell'incarico affidatogli il perito industriale e perito industriale laureato instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo tale da tutelare gli interessi del committente senza però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi di cui dispone.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54

Le presenti norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle norme legislative e regolamentari emanate per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato. Gli iscritti all'albo devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo dell'etica professionale. I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dai competenti collegi dei consigli di disciplina territoriali, previo procedimento istruttorio così come previsto dalle leggi e regolamenti vigenti .

Art. 55

L'osservanza delle presenti norme da parte degli iscritti è sottoposta alla vigilanza del consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza. I periti industriali e i periti industriali laureati devono, per quanto possibile, comunicare i principi informatori del presente codice attraverso un'attività di divulgazione.

Art. 56

Le presenti norme costituiscono regolamento interno, deliberato dal consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e recepito dal consiglio del collegio dell'ordine territoriale. Esso è depositato presso il Ministero della Giustizia e gli uffici giudiziari
